

*La stabilità dell'ordinanza di distribuzione del ricavato non è corrispondente al giudicato*

Tribunale di Monza, 14 dicembre 2015. Giudice Crivelli.

*Poiché la stabilità dell'ordinanza di distribuzione del ricavato non è corrispondente al giudicato, in quanto detto provvedimento essa è senz'altro travolto dal vittorioso esito del giudizio pendente relativo al titolo.*

*Inoltre l'art. 51 l.f., nell'interpretazione giurisprudenziale, e stabilisce che – ancorché il fallimento sia intervenuto successivamente alla definitività del provvedimento che approva il progetto di distribuzione, ma anteriormente alla consegna del denaro ai creditori utilmente collocati, gli importi ricavati dalla vendita e non ancora concretamente pagati vadano consegnati al curatore.*

*Ma mentre l'eliminazione del titolo esecutivo travolge anche l'avvenuta consegna degli importi e giustifica quindi la conditio indebiti, l'art. 51 stabilisce l'improseguibilità dell'azione esecutiva, che come noto si consuma e termina non già con l'approvazione del progetto, né con la sua acquisita definitività per mancata opposizione ex art. 617 cpc, sibbene a seguito della conclusione della procedura di pagamento, che sola configura l'adempimento forzato totale o parziale del credito.*

*A sua volta in base all'art.14 quinquies, lett. b) l. 3/12, fino all'omologazione della procedura di sovraindebitamento non possono iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive individuali.*

*Anche tale norma si impone sugli atti esecutivi conseguenti all'approvazione del progetto di distribuzione, e quindi impedisce la consegna delle somme ai creditori.*

*Mentre però nel caso dell'art.51 l.f., l'esecuzione diviene definitivamente improseguibile, invece nel caso della procedura di sovraindebitamento, come del resto in ipotesi di concordato, fino all'omologazione non si avrà che un effetto di temporaneo arresto del tutto equiparabile a quello sospensivo. (Alberto Crivelli)*

Omissis

Fatto e diritto

Parte ricorrente si oppone (tempestivamente tenendo conto della data di comunicazione dell'ordinanza resa fuori udienza) al provvedimento reso dal g.e. in data 14.5.2014, con il quale lo stesso statuiva che la procedura ricorrente non aveva diritto a richiedere la consegna delle somme oggetto del progetto di distribuzione che al momento dell'apertura del procedimento di sovraindebitamento (decreto di apertura della liquidazione del 9.5.2013) non erano ancora state corrisposte ad alcuni dei creditori. Il provvedimento impugnato è basato sull'osservazione che l'approvazione del progetto, volta che non siano esperiti i rimedi previsti avverso la stessa, diviene oltre che irrevocabile altresì preclusiva,

comportando così la definitività dei risultati dell'esecuzione, richiamando in proposito la decisione Cass. 17371/2011.

I creditori costituiti hanno chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

Il Giudicante osserva quanto segue.

Va sicuramente condivisa l'opinione del giudice dell'esecuzione secondo cui il provvedimento che approva il progetto di distribuzione, ove non impugnato nei termini, ed in difetto comunque di controversie distributive ai sensi dell'art.512 cpc (per il qual caso l'effetto di cui infra va ricondotto all'ordinanza che tali controversie definisce), acquista carattere di preclusività rispetto alle eventuali contestazioni del credito soddisfatto da parte del debitore o di altri creditori, poiché *"ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli - è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive"* (cfr. sent. cit.).

Tuttavia tale stabilità non va confusa con la possibilità per l'ordinamento di revedere la prevalenza di altri principi ed istituti sulla stessa.

Anzitutto, come ovvio, poiché la stabilità non è corrispondente al giudicato, posto che il processo esecutivo non è funzionale ad un accertamento ma solo all'attuazione del credito, è evidente che l'attribuzione derivante dall'approvazione del progetto, pur non impugnata nelle forme che si sono dette, è senz'altro travolta dal vittorioso esito del giudizio pendente relativo al titolo (si pensi alla sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo intervenuta dopo l'approvazione e la definitività dell'approvazione del progetto di distribuzione).

In secondo luogo l'ordinamento tradizionalmente prevede l'improseguibilità del processo esecutivo in presenza della declaratoria di fallimento.

Si tratta come noto del disposto di cui all'art.51 l.f., in base al quale "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare...può essere iniziata o proseguita".

Nella corrente interpretazione tale norma stabilisce che, ancorché il fallimento sia intervenuto successivamente alla definitività del provvedimento che approva il progetto di distribuzione, ma anteriormente alla consegna del denaro ai creditori utilmente collocati, gli importi ricavati dalla vendita e non ancora concretamente pagati vadano consegnati al curatore.

Si tratta come si vede di un principio ben differente da quello precedente: mentre infatti l'eliminazione del titolo esecutivo travolge anche l'avvenuta consegna degli importi e giustifica quindi la *condictio indebiti* (*ob causam finitam*) perché destituisce il fondamento della stessa azione esecutiva in sé, l'affermazione giurisprudenziale da ultimo riportata non è che una conseguenza della disposizione della legge fallimentare. In altri termini l'art.51 stabilisce né più né meno l'improseguibilità dell'azione esecutiva, che come noto si consuma e termina non già con l'approvazione del progetto, né con la sua acquisita definitività per mancata opposizione ex art.617 cpc, sibbene a seguito della conclusione della procedura di pagamento (in cui, sia detto per inciso, vengono ancor

posti in essere atti esecutivi perfettamente impugnabili), che sola configura l'adempimento forzato totale o parziale del credito (cfr. in tal senso Cass. 23572/04).

Orbene l'improseguibilità colpisce l'azione ancora in essere anche dopo l'approvazione del progetto e l'eventuale decorso del termine di cui all'art.617 cpc, e quindi gli ulteriori atti – tra cui massime il pagamento – non possono più essere posti in essere, dovendo gli organi dell'esecuzione individuale versare le somme residue al curatore e se per accidente le stesse fossero state ciononostante versate dopo la suddetta declaratoria fallimentare, il curatore potrà agire per farli dichiarare inefficaci ex art.44 l.f. (Cass. 23993/12).

Il principio non risulta assolutamente scalfito o contraddetto dalle pronunce richiamate dalla difesa dei creditori in materia di espropriazione presso terzi, ed in particolare a nulla vale ai nostri fini predicare con tali pronunce l'insensibilità della pubblicazione (in quel caso della domanda di concordato) anteriormente al pagamento da parte del terzo ma successivamente all'ordinanza di assegnazione del credito (cfr. Cass. 26036/05).

Non è chi non veda infatti la differenza sostanziale tra tale situazione e quella che ne occupa.

Infatti l'ordinanza di assegnazione del credito del debitore, pur avvenendo "salvo esazione", costituisce l'adempimento forzoso del credito fatto valere in sede esecutiva, è in altri termini una datio in solutum; mentre nell'espropriazione forzata presso il debitore l'adempimento avviene solo con la consegna del denaro. Il che in altri termini viene spiegato dicendosi che l'espropriazione forzata presso il debitore è definita con l'approvazione del progetto, mentre il processo si conclude solo con la consegna del ricavato, mentre nel caso dell'espropriazione presso terzi sia la fase dell'espropriazione che il processo si concludono con l'assegnazione (dopodiché quel processo esecutivo è finito e non possono darsi ulteriori atti esecutivi).

Nell'ambito del principio espresso dall'art.51 l.f. (che appunto si completa con il richiamo dell'art. 168 l.f. in tema di concordato), s'inserisce il disposto di cui all'art.14 quinquies, lett. b) l. 3/12, in base al quale fino all'omologazione della procedura di sovraindebitamento non possono iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive individuali.

Anche tale norma, come il dato letterale lo denuncia apertamente, si impone sugli atti esecutivi conseguenti all'approvazione del progetto di distribuzione, e quindi analogamente a quanto sopra osservato, impedisce la consegna delle somme ai creditori. Peraltro l'effetto non può essere quello preteso dalla procedura, e cioè l'obbligo di consegna immediata delle somme ricavate dalla vendita al liquidatore, in analogia a quanto accade in tema di fallimento in favore del curatore.

Infatti mentre nel caso dell'art.51 l.f., e conformemente alla natura del fallimento, l'esecuzione diviene definitivamente improseguibile, e la procedura concorsuale è già idonea senz'altro vaglio giudiziale al soddisfacimento dei crediti in regime di par condicio creditorum, nel caso della procedura di sovraindebitamento, come del resto in ipotesi di concordato, fino all'omologazione non si avrà che un effetto di temporaneo arresto del tutto equiparabile a quello sospensivo (non condividendosi qui l'opinione pur affacciata da una giurisprudenza di merito, ma contrastata dalle altre reperibili, secondo cui l'effetto dell'improseguibilità di cui alla norma citata in materia di concordato

comporterebbe la definitiva estinzione del processo esecutivo, cfr. Trib. Reggio Emilia 18 aprile 2012, Il Caso.it 2.5.2012), mentre l'attribuzione agli organi della procedura è subordinata appunto all'omologa stessa.

Poiché nella specie non viene dedotta l'avvenuta omologa della procedura di sovraindebitamento, non sorge alcun dovere in capo alla procedura esecutiva individuale di consegnare le somme, che anzi in caso di mancata omologazione andranno regolarmente corrisposte ai creditori utilmente collocati.

Per l'effetto l'opposizione va respinta nei termini di cui alla presente decisione.

Le spese, in ragione della novità delle questioni trattate con riguardo alla procedura da sovraindebitamento, della correttezza di quanto sostenuto in diritto dalla procedura ma d'altronde della reiezione dell'opposizione, meritano integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza respinta:

- Respinge l'opposizione nei termini di cui alla parte motiva; - Dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Monza, addì 14 dicembre 2015

Il Giudice

Alberto Crivelli